

REGOLAMENTO

ART. 1 – L’OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento dà attuazione, eventualmente integrandolo e completandolo, allo Statuto: le sue norme hanno la stessa validità di quelle dello Statuto e ne vincolano ugualmente i soci.

PARTE PRIMA: L’ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 2 – IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea viene sempre indetta in unica convocazione ed è considerata valida qualunque sia il numero dei soci presente e rappresentato, tranne nel caso previsto dall’Art. 18 dello Statuto (Scioglimento dell’Associazione). Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea, purché entrambi in regola con le quote associative: ciascun socio può intervenire in Assemblea assumendo un massimo di quattro deleghe.

L’Assemblea straordinaria dei soci si riunisce su iniziativa della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o del 35% dei soci regolarmente iscritti secondo un ordine del giorno stabilito dai promotori. Le modalità di convocazione, decisione e votazione sono uguali a quelle dell’Assemblea ordinaria. Indipendentemente dal valore della quota di iscrizione annuale corrisposta, ogni socio presente in prima persona o per delega ha diritto a un voto su ogni delibera proposta in assemblea – sia essa ordinaria o straordinaria – ivi comprese l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Ciascun socio collettivo è rappresentato da un referente il quale può esprimere un solo voto indipendentemente dalla natura dell’organizzazione rappresentata.

L’organizzazione del Congresso deve essere realizzata in modo da consentire agevolmente tutte le operazioni previste nell’Art. 2 del Regolamento.

Lo svolgimento dell’Assemblea avviene di norma secondo le seguenti fasi:

- Elezione del Presidente dell’Assemblea (Art. 3 del Regolamento);
- Elezione della Commissione Verifica Poteri (Art. 5 del Regolamento);
- Ascolto e discussione della relazione del Presidente dell’Associazione;
- Presentazione e approvazione di eventuali mozioni, modifiche di Statuto, Regolamento e Codice deontologico se previste,
- Approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- Elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente (da parte di tutti i soci in regola con le quote associative)
- Nomina o elezione del Collegio dei Probiviri (Art. 9 del Regolamento).

Il Presidente dell’Assemblea può suggerire tempi e modalità di esecuzione di queste fasi assembleari volte ad ottimizzarne i tempi di realizzazione e snellire i lavori. Della riunione assembleare deve essere redatto un verbale da trascrivere su un registro conservato a cura del Presidente dell’Associazione o, se nominato, dal Segretario; ogni socio ha diritto di consultare tale registro, nelle forme stabilite dal Regolamento.

ART. 3 – IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

All’inizio di ogni Assemblea dei soci il Presidente in carica propone un Presidente dell’Assemblea, indicandolo fra i soci più anziani ed autorevoli che non abbiano cariche e che non siano candidati ad alcuna carica. L’Assemblea accetta la proposta per acclamazione o, nel caso di controproposte, si pronuncia immediatamente per alzata di mano. Il Presidente dell’Assemblea dura in carica per tutta la durata dell’Assemblea e ne garantisce l’equo ed imparziale svolgimento. Il Presidente di Assemblea rappresenta tutta l’Associazione e tutti i soci: è garante del regolare svolgimento delle attività assembleari, stabilisce l’agenda dei lavori (compatibilmente con il programma), concede e toglie la parola agli oratori, dirime immediatamente le eventuali controversie assembleari, proclama gli eletti al Collegio dei Probiviri, al Comitato Esecutivo e al Consiglio Direttivo, su segnalazione della Commissione Verifica Poteri. Se necessario il Presidente dell’Assemblea può richiedere il parere del Direttivo, del Collegio dei Probiviri e della Commissione Verifica Poteri per fornire interpretazioni dei documenti associativi e dirimere eventuali controversie.

Il Presidente dell’Assemblea può nominare un Segretario, che provvederà alla verbalizzazione dei lavori dell’Assemblea. Presidente e Segretario firmeranno il Verbale, che sarà fatto pervenire quanto prima al Presidente dell’Associazione.

ART. 4 – LA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

Compatibilmente con il calendario e l’orario dell’Assemblea, e comunque prima di qualunque deliberazione, mozione e votazione assembleare, si deve insediare la Commissione Verifica Poteri (qui indicata di seguito anche come “Commissione”) che dura in carica fino all’Assemblea successiva. La Commissione è composta da tre soci: due sono votati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ovvero su proposta di almeno un quinto dei soci rappresentati sottoposta per iscritto al Presidente dell’Assemblea; il Segretario dell’Associazione in carica è membro di diritto della Commissione e ne costituisce il terzo componente. Qualora l’incarico di Segretario non sia stato conferito, o il Segretario sia indisponibile, il Presidente dell’Associazione designerà un altro membro del Direttivo. La Commissione ha il compito principale di verificare che i partecipanti al Congresso siano soci in regola con le quote associative e che le deleghe di cui sono portatori siano valide a tutti gli effetti: la Commissione distribuisce ai soci opportuni riconoscimenti e schede per effettuare le votazioni. La Commissione ha altresì il compito di assicurare, nelle Assemblee elettive, che i candidati alle diverse cariche siano provvisti dei requisiti richiesti da Statuto e Regolamento, che tutte le procedure di presentazione delle candidature siano rispettate, che le votazioni si svolgano in maniera corretta. Comunica infine gli esiti delle votazioni al Presidente, che li rende immediatamente noti all’Assemblea stessa.

ART. 5 – LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ogni tre anni, al decadere del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci elegge il nuovo Direttivo attraverso la presentazione di candidature individuali. Ogni candidato deve essere in regola con quanto previsto dagli Artt. 9 e 14 dello Statuto. A questo fine le candidature saranno sottoposte a verifica in sede di Assemblea elettiva da parte della Commissione Verifica Poteri come specificato nell’Art. 4 del presente Regolamento e alla luce dell’Art. 14 dello Statuto.

Ogni candidato alla carica di Presidente deve indicare i punti programmatici che intende perseguire nel corso del proprio mandato

Al fine di consentire la conoscenza preliminare delle candidature, il Direttivo provvede, nel mese precedente l'elezione, entro tre giorni dall'inoltro via mail alla Segreteria, a rendere noti attraverso gli strumenti informativi associativi, i nomi e i profili dei candidati e i loro eventuali impegni programmatici. Tali elementi informativi saranno condizione necessaria per la pubblicizzazione delle candidature.

In sede assembleare le candidature a Presidente e a Consigliere sono presentate e discusse prima di procedere alle elezioni per le rispettive cariche. L'elezione del Presidente precede quella dei Consiglieri.

La candidatura a Presidente non è compatibile con quella a Consigliere.

ART. 6 – LE MODALITÀ DI VOTAZIONE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ogni socio presente in Assemblea elettiva riceverà dalla Commissione Verifica Poteri una scheda elettorale per sé ed una per ciascuna delega valida di cui è possessore. Ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati eleggibili. La Commissione Verifica Poteri conterà i voti ricevuti da ogni candidato e risulteranno vincenti i candidati che avranno totalizzato il numero maggiore di voti. In caso di parità risulterà vincente il candidato con la maggiore anzianità associativa, anche non consecutiva.

ART. 7 – LE MODALITÀ DI VOTAZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Nel corso dell'Assemblea elettiva viene nominato anche il Collegio dei Probiviri (o "Collegio") fra soci non appartenenti al Consiglio Direttivo o al Comitato esecutivo. In caso di più candidature espresse dall'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dispone una votazione immediata in forma palese fra i presenti (valgono le deleghe). I due membri supplenti sono designati nello stesso modo degli effettivi

PARTE SECONDA: I SOCI

ART. 8 – VALIDITÀ DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio assume piena titolarità in quanto tale dal momento in cui versa la propria quota di iscrizione fino al 31 dicembre dell'anno di competenza della quota e salvo il parere contrario del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può rifiutare una richiesta di iscrizione. In questo caso ne dà motivazione scritta all'interessato restituendo la quota associativa eventualmente anticipata. Si perde la qualifica di socio se non si rinnova l'iscrizione entro la scadenza annuale stabilita dal Regolamento nonché per dimissioni od espulsione e, per i soli soci professionisti iscritti al Registro, nei casi eventualmente previsti in sede regolamentare specifica. Fermo restando il principio della non temporaneità della partecipazione alla vita associativa, il socio può dimettersi alla fine di ciascun anno solare con lettera autografa inviata al Presidente almeno tre mesi prima della fine dell'anno; in caso di dimissioni il socio non ha diritto all'eventuale rimborso di quote versate, mentre restano in vigore le eventuali pendenze da lui maturate nei riguardi dell'Associazione. Fatte salve le specificità relative ai soci professionisti, il Consiglio Direttivo può sanzionare il socio i cui interessi e/o comportamenti siano manifestamente difforni dagli obiettivi definiti dallo

Statuto e da quanto stabilito dal Codice Deontologico, in quei casi in cui il suo comportamento susciti pubblico scandalo e getti discredito sull'Associazione o in caso di gravi e provati atti di illegalità o di frode lesivi della reputazione dell'associazione. Le sanzioni possibili sono, in ordine crescente di rilevanza: 1) il richiamo; 2) la censura; 3) la sospensione temporanea; 4) l'espulsione. Tutti i provvedimenti sanzionatori devono essere motivati e comunicati in forma scritta all'interessato: sono deliberati con voto palese dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. I provvedimenti di sospensione temporanea e di espulsione non comportano restituzione, anche parziale, di quote, ferma restando l'esigibilità per l'Associazione di eventuali pendenze. Contro tutti i provvedimenti l'interessato può appellarsi entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, che dovrà pronunciarsi per iscritto entro ulteriori 15 giorni in maniera conforme o avversa al provvedimento medesimo. Nel primo caso l'esecutività del provvedimento è immediata. Nel secondo caso il Consiglio Direttivo può procedere ad una nuova votazione in forma segreta in cui il provvedimento potrà essere confermato solo con una maggioranza qualificata di 2/3 dei membri effettivi. In questo caso il provvedimento viene considerato inappellabile. Le quote associative annuali non possono essere trasferite a terzi e non sono rivalutabili

ART. 9 - DIVERSIFICAZIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE

Per favorire il massimo sviluppo associativo e promuovere le sue finalità, il Consiglio Direttivo può indicare una quota di iscrizione di importo minore per i giovani al di sotto dei 30 anni. E' possibile ogni altra promozione e diversa articolazione delle quote volta a favorire lo sviluppo associativo.

Art. 10 – SOSTENITORI DELL'AIV

Vengono accettati dall'AIV contributi da parte di organizzazioni, come in seguito specificate. Le organizzazioni che ne facciano richiesta, che verseranno una quota stabilita annualmente dal Direttivo, e che presenteranno a tale scopo un progetto specifico di collaborazione con AIV, saranno qualificate come 'Sostenitori dell'AIV'. Con tale contributo l'organizzazione avrà diritto a:

- Ricevere 3 copie della Rivista Italiana di Valutazione a nominativi segnalati dall'Organizzazione;
- Ricevere la lettera AIV ed altri comunicati dell'Associazione fino a 10 nominativi;
- Ottenere l'ingresso al Congresso Annuale a 3 persone designate dall'Organizzazione; e potrà godere di altri benefici che verranno stabiliti annualmente dal Direttivo.

Sono organizzazioni ammissibile quali 'sostenitrici':

- Tutti gli enti pubblici di qualunque livello (statali, regionali, locali) compresi i loro enti strumentali;
- Le Università (compresi loro dipartimenti, facoltà, istituti, ecc.) e le scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
- Fondazioni ed imprese;
- Oltre ai precedenti sono ammissibili altre associazioni, organizzazioni, enti.

Il Consiglio Direttivo si riserva comunque di valutare caso per caso l'opportunità di accettare quale sostenitrice un'organizzazione che faccia richiesta di adesione, valutandone la compatibilità con lo spirito e con la lettera statutaria.

ART. 11 – LA TRASPARENZA VERSO I SOCI

Tutti i soci hanno diritto di visionare, a richiesta, il registro dei verbali del Direttivo e delle Assemblee e i bilanci societari; hanno diritto di accedere agli archivi dei soci solo nel rispetto della privacy e quindi per quelle parti di archivio i cui componenti hanno rilasciato esplicita liberatoria in merito. Il Consiglio Direttivo deve garantire trasparenza nelle attività promosse, favorendo la massima rotazione fra i soci nelle attività che producono reddito o visibilità, nella garanzia di eccellenza delle prestazioni erogate in nome e per conto dell'Associazione che va comunque rispettata in particolare negli impegni verso terzi.

PARTE TERZA: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 12 – IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente sulla scorta di un ordine del giorno; la convocazione deve prevedere in allegato la documentazione eventualmente necessaria alla preventiva analisi delle questioni da discutere da parte dei Consiglieri. In ciascuna riunione del Consiglio Direttivo il Presidente è tenuto a comunicare le questioni sulle quali ha dovuto prendere decisioni urgenti da ratificare; il Segretario è tenuto a riferire su ogni aspetto rilevante di sua pertinenza; il Tesoriere è tenuto a riferire sullo stato delle finanze e del patrimonio. Ogni decisione del Consiglio Direttivo viene presa a maggioranza semplice dei presenti a votazione palese, salvo richiesta esplicita di almeno un Consigliere; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di dimissioni di membri del Consiglio direttivo il Presidente in carica decide se continuare le attività con un minor numero di Consiglieri (purché non inferiori a quattro o alla metà più uno dei membri), se prevederne la sostituzione con elezione alla prima assemblea utile di un numero di consiglieri pari a quelli mancanti il cui mandato avrà durata pari a quella del Direttivo in carica o se rassegnare a sua volta le dimissioni. In caso di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo decade e si limiterà a gestire le attività correnti fino alla prossima Assemblea dei soci nella quale si indurranno nuove elezioni.

ART. 13 – IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi membri, su proposta del Presidente, un Vice Presidente che dura in carica per l'intero triennio, salvo remissione del mandato o sfiducia votata dal Direttivo.

Il Vice Presidente:

- Sostituisce il Presidente rappresentando il Consiglio Direttivo e l'Associazione in tutti i casi in cui ne riceve espresso mandato dal Presidente, ovvero dal Consiglio Direttivo in caso di impossibilità del Presidente;
- Coadiuvava il Presidente in tutte le attività che questi gli delega.

ART. 14 – IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi membri, su proposta del Presidente, un Segretario che dura in carica per l'intero triennio, salvo remissione del mandato o sfiducia votata dal Direttivo. Il Segretario:

- è responsabile della tenuta dei verbali e della documentazione non finanziaria dell'Associazione;
- conserva gli elenchi dei soci;

- organizza e coordina la segreteria operativa dell'Associazione ed è responsabile della gestione della sede associativa.

Nel caso il Direttivo non provveda alla nomina di un Segretario, le sue funzioni sono svolte dal Presidente o da suo delegato.

ART. 15 – IL TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi membri, su proposta del Presidente, un Tesoriere che dura in carica per l'intero triennio, salvo remissione del mandato o sfiducia votata dal Direttivo. Il Tesoriere:

- È responsabile della documentazione finanziaria dell'Associazione;
- Redige su incarico del Consiglio Direttivo, anche avvalendosi di professionisti esterni che operano sotto la sua supervisione e responsabilità, i bilanci a consuntivo e a preventivo;
- Su espresso mandato del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari o postali, contrarre mutui, stipulare fideiussioni;
- Gestisce il patrimonio associativo nell'ambito del mandato stabilito dal Consiglio Direttivo;
- Coadiuvava il Presidente in tutte le attività che questi gli delega.

ART. 16 – INCARICHI ATTRIBUITI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo può assegnare a soci incarichi temporanei di carattere strumentale funzionali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e alla attuazione del programma del Direttivo. Questi incarichi sono attribuiti contestualmente ad una descrizione della finalità, del contenuto, delle condizioni realizzative e della durata dell'incarico. I soci incaricati possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo; in tal caso ne viene data notizia nella lettera di convocazione, specificando i punti all'o.d.g. sui quali è richiesta la loro partecipazione. Il Consiglio Direttivo può istituire specifiche articolazioni organizzative ed operative gruppi tematici anche temporanei o commissioni di lavoro. I Gruppi Tematici sono autonomi nella loro organizzazione e si dotano di un piano di lavoro annuale o pluriennale e di uno o più coordinatori. L'adesione ai Gruppi Tematici viene esplicitata mediante l'invio di una mail alla Segreteria dell'AIV e al coordinatore e con la stessa modalità deve essere ritirata. Dell'appartenenza ai GT viene data evidenza attraverso l'apposito spazio sul sito web specificando aderenti e coordinatore. Il Direttivo può decidere la chiusura di un GT se la numerosità dei partecipanti è inferiore alle 7 unità o su proposta degli stessi aderenti.

Il Consiglio Direttivo assicura modalità di costante coordinamento con i GT, di norma assegnando a un suo componente la funzione di referente permanente dei GT e invitando alle riunioni i coordinatori qualora ne venga ravvisata la necessità. Almeno una volta l'anno i coordinatori dei GT e il Consiglio Direttivo svolgono una riunione congiunta al di fuori delle date congressuali.

ART. 17 – EMOLUMENTI E RIMBORSI

Tutti gli organi dell'Associazione (Art. 6 dello Statuto) e ogni carica o incarico sono esercitati dai soci a titolo gratuito. Ai soci titolari di una carica o di un incarico particolare nonché ai componenti del Consiglio Direttivo, ai Probiviri vengono riconosciuti rimborsi completi di viaggio e soggiorno secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Ai professionisti esterni all'Associazione che, su incarico del Consiglio Direttivo, svolgono attività specifiche non altrimenti realizzabili, vengono riconosciuti compensi adeguati

secondo i tariffari vigenti ove esistenti oppure secondo quanto congiuntamente concordato fra le parti.

ART. 18 – ATTIVITA' EDITORIALI

Al fine di favorire la più alta qualità della produzione editoriale associativa (realizzata tramite collane di monografie, riviste quali la *Rassegna Italiana di Valutazione* o altro) il Direttivo promuove la costituzione di un Comitato Scientifico Editoriale di alto profilo, composto non solo necessariamente da soci AIV, scelto con la massima trasparenza ascoltando i pareri di soci qualificati, ex presidenti e vice presidenti, ex direttori di collane editoriale e della RIV. Il Comitato scientifico editoriale durerà in carica tre anni e i suoi membri saranno rieleggibili.

Nei sei mesi precedenti la fine di ogni mandato il Consiglio direttivo uscente attiverà le procedure per la scelta del nuovo Comitato scientifico editoriale che sarà operativo dall'insediamento del nuovo Direttivo. Alle procedure e ai criteri di composizione del Comitato scientifico editoriale verrà data la massima pubblicità attraverso i canali di comunicazione associativi.

Padova, 22 aprile 2017